

Domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte di cittadini extracomunitari

Al fine della presentazione delle domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, l'art. 79 del T.U. 30 maggio 2002 n. 115, al comma 2 prevede: "*Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correde l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato*". La disposizione è stata dichiarata anticostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 157/2021, nella sola parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta, di produrre una dichiarazione sostitutiva della stessa.

In proposito si evidenzia:

§ che l'attestazione consolare è condizione necessaria per ottenere il beneficio in questione e perciò non è surrogabile con alcun altro atto, tanto più se di parte;

§ che il rigore della citata disposizione normativa è mitigato dalla suddetta sentenza a norma della quale è sufficiente la produzione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione, richiesta a pena di inammissibilità, in caso di impossibilità a produrre la documentazione di cui all'articolo 79, comma 2;

§ tale impossibilità può essere dimostrata allegando alla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato la richiesta di certificazione inoltrata all'Autorità consolare di appartenenza del richiedente, con prova di invio e ricezione, unitamente al diniego espresso dalla medesima Autorità. Si considera respinta la richiesta se quest'ultima non provvede entro 20 giorni.

Le domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate da cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, dal 1° gennaio 2022, verranno quindi iscritte all'ordine del giorno delle riunioni dell'apposita Commissione solo se:

- provviste della certificazione, rilasciata dall'Autorità consolare competente, sui redditi prodotti all'estero dal richiedente, oppure
- dopo il decorso di 20 giorni dal ricevimento della domanda di certificazione da parte dell'Autorità consolare competente; prima del decorso di tale termine verranno trattate le istanze sprovviste di certificazione consolare solo in caso di urgenza, segnalata dal difensore del richiedente nel modulo di domanda, e sempre a condizione che ad esse sia allegata la prova di invio e ricezione della domanda di certificazione all'Autorità consolare e la dichiarazione sostitutiva del richiedente sui redditi prodotti all'estero.